



Powered by **Pentastudio**

Excursus normativo e novità introdotte dal codice delle comunicazioni elettroniche

Luca Baldin

Smart Building Italia

Luca Baldin


direttore di Smart Building Italia

Per contattarmi

lbaldin@pentastudio.it



Definizione

- Con il termine Smart Building si intende un edificio in cui gli impianti in esso presenti sono **gestiti in maniera intelligente ed automatizzata**, attraverso l'adozione di una **infrastruttura di supervisione e controllo** degli impianti stessi, al fine di **minimizzare il consumo energetico e garantire il comfort**, la **sicurezza** e la **salute** degli occupanti, assicurandone, inoltre, l'integrazione con il sistema elettrico di cui il building fa parte.
- 

Efficienza energetica, ma non solo

- L'evoluzione verso il paradigma Smart Building è stata guidata dalla ricerca di una sempre miglior gestione e **controllo dell'energia** e dalla possibilità di adottare e utilizzare al meglio soluzioni di **efficienza energetica** negli edifici.
- Sia in Europa che negli Stati Uniti esiste da anni una significativa attenzione alla riduzione dell'impatto degli immobili sull'ambiente e sul clima, dal momento che essi risultano responsabili di circa il **40% dei consumi energetici complessivi**.
- Negli ultimi anni, tuttavia, il paradigma dello Smart Building ha cominciato ad evolvere verso una **architettura integrata** e complessa che permette di realizzare e gestire edifici non solo ad alte prestazioni energetiche, ma anche caratterizzati da **elevati protocolli di safety & security**, in grado di assicurare **comfort e qualità di vita migliori**, anche in termini di **salute** degli occupanti.



I benefit


HARD BENEFIT

- RISPARMIO ENERGETICO
- OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'
- MANUTENZIONE PREDITTIVA
- AUMENTO DEL VALORE




SOFT BENEFIT

- SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- SICUREZZA
- COMFORT
- CONTROLLO A DISTANZA
- INTEROPERABILITA'



La normativa EU

Timeline delle policy per l'efficienza energetica



La strategia al 2030 e al 2050

Obiettivi EU 2030

-55% emissioni di gas serra rispetto ai livelli del **1990**

40% di quota di energia da fonti **rinnovabili** nei **consumi finali**

Miglioramento almeno del **32,5%** in **efficienza energetica**

49% di energia da fonti **rinnovabili** nel mix energetico degli **edifici**



Obiettivo EU 2050

Neutralità climatica: zero emissioni di gas serra a livello comunitario

Messaggi chiave

- La Commissione Europea ha tracciato un percorso molto chiaro che deve condurre alla **completa decarbonizzazione di tutti i settori, compreso quello relativo agli edifici**;
- Un ultimo provvedimento è quello relativo allo strumento finanziario del **Next Generation EU** con il quale l'Europa ha messo a disposizione degli Stati Membri una somma considerevole per fronteggiare una crisi economico-sanitaria senza precedenti che in Italia, si è tradotta in un **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**
- Gli obiettivi prefissati a livello europeo di **net-zero building** potranno essere raggiunti solo attraverso la realizzazione di **ingenti investimenti** che possano portare a ridurre i consumi, ad aumentare la penetrazione delle fonti FER e **all'installazione di un'infrastruttura digitale** nell'edificio che, attraverso la sensoristica applicata, permetta una corretta gestione dei carichi termici ed elettrici dell'edificio stesso.

L'architettura digitale degli edifici smart


- La **struttura fisica comprende i dispositivi hardware e software** attraverso i quali si realizzano le funzioni che costituiranno la struttura logica:



«**Building Devices and Solutions**»: comprendono i diversi impianti e tecnologie presenti all'interno del building intelligente, tra cui tecnologie di **generazione di energia**, di **efficienza energetica**, di **safety&security** ed impianti che garantiscono il **comfort**, la **sicurezza** e la **salute** degli occupanti.



«**Automation technologies**»: comprendono la **sensoristica connessa agli impianti** di cui al punto precedente e finalizzata alla **raccolta dati**, oltre agli **attuatori** che eseguono sugli impianti i **comandi elaborati** dalle «*Piattaforme di controllo e gestione*».




L'architettura digitale degli edifici smart



«**Piattaforme di controllo e gestione**»: comprendono i **software di raccolta, elaborazione e analisi dei dati** acquisiti dalla sensoristica installata sugli impianti.



«**Infrastruttura di rete**»: comprende i mezzi di comunicazione, wireless o cablati, che permettono la comunicazione **tra sensori, attuatori** e la **piattaforma di controllo e gestione**.



L'architettura digitale degli edifici smart

La componente **building device and solutions** comprende gli impianti presenti all'interno degli Smart building, classificabili sulla base dei differenti comparti in:

Tecnologie di produzione di energia elettrica

- Fotovoltaico
- Sistemi di accumulo
- Cogenerazione

Tecnologie di produzione efficiente di energia termica

- Caldaie a condensazione
- Pompe di calore
- Solare termico
- Sistemi per la climatizzazione

Tecnologie per la sicurezza delle persone

- Illuminazione di emergenza
- Sistemi antincendio

Tecnologie per la sicurezza degli asset

- Videosorveglianza e controllo accessi
- Impianti antintrusione
- Serrature


Tecnologie per il comfort abitativo

- Punti di ricarica
- Illuminazione
- Forza motrice
- Chiusure vetrate
- Superfici opache


Tecnologie per la salute degli occupanti

- Sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria (IAQ)

Il livello di maturità tecnologica in Italia *comparto residenziale*



Il livello di maturità tecnologica in Italia *comparto terziario*



Messaggi chiave

- **Escludendo le superfici opache**, l'investimento in tecnologia negli edifici residenziali e del terziario ammontava nel 2020 a

7,17 miliardi di euro

il 67% di questo valore è relativo alla categoria *Building devices and solutions*

il 17% è relativo alle *Automation technologies*

il 16% è associato alle *Piattaforme di gestione e controllo*.

- L'ammontare complessivo degli investimenti nei building ha subito una **diminuzione di quasi l'11%** in seguito alla pandemia di Covid-19.
 - I tempi di recupero di questa riduzione sono strettamente legati agli **scenari** che si creeranno a seguito dell'utilizzo dei finanziamenti straordinari del PNRR.
- 

Messaggi chiave

- Occorre evidenziare che esistono **alcune tecnologie** che nel prossimo futuro ci si aspetta **possano diffondersi maggiormente** nel **mercato degli *Smart Building***; in particolare:
 - gli **impianti fotovoltaici** con sistemi di accumulo (a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva REDII)
 - l'**illuminazione** (soprattutto nella veste di miglioramento del benessere e della salute degli occupanti)
 - le **tecnologie IAQ (indoor air quality)**
 - i **punti di ricarica privati** per la mobilità elettrica.



Un asset strategico: la velocità di connessione...

- L'Italia continua ad incrementare la velocità di download, ma in modo non omogeneo. Nel 2020 ha toccato mediamente i **48 Mbps con un significativo miglioramento rispetto al dato del 2019**. Ma circa il **50% delle utenze** che non ha ancora raggiunto l'obiettivo minimo dell'agenda EU 2020 (100% >30Mbps + 50% =>100 Mbps)




Velocità Internet in Italia: confronto 2019 e 2020

| REGIONE | Velocità media download 2019* | Velocità media download 2020* | Variazione | Utenti con velocità 100 mega 2019** | Utenti con velocità 100 mega 2020** | Variazione |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Lazio | 35 | 56 | 59% | 22% | 23% | 4% |
| Campania | 42 | 63 | 50% | 23% | 24% | 6% |
| Trentino-Alto Adige | 22 | 32 | 43% | 15% | 24% | 60% |
| Basilicata | 39 | 55 | 41% | 27% | 27% | -2% |
| Abruzzo | 32 | 44 | 39% | 27% | 24% | -13% |
| Liguria | 45 | 62 | 36% | 20% | 18% | -12% |
| Marche | 23 | 31 | 35% | 21% | 18% | -11% |
| Molise | 29 | 38 | 34% | 13% | 24% | 80% |
| Emilia-Romagna | 36 | 48 | 31% | 21% | 19% | -10% |
| Lombardia | 38 | 49 | 28% | 19% | 20% | 4% |
| Toscana | 34 | 41 | 21% | 24% | 26% | 9% |
| Veneto | 29 | 35 | 21% | 19% | 24% | 31% |
| Umbria | 39 | 47 | 20% | 20% | 20% | -3% |
| Calabria | 31 | 36 | 16% | 36% | 31% | -14% |
| Puglia | 41 | 47 | 15% | 33% | 25% | -25% |
| Sicilia | 54 | 59 | 8% | 23% | 20% | -14% |
| Piemonte | 48 | 48 | -0% | 16% | 17% | 6% |
| Friuli-Venezia Giulia | 35 | 33 | -5% | 21% | 19% | -7% |
| Valle d'Aosta | 23 | 21 | -6% | 41% | 17% | -60% |
| Sardegna | 42 | 39 | -6% | 18% | 20% | 12% |
| Italia | 38 | 48 | 25% | 22% | 22% | - |

ACCESSI BROADBAND E ULTRABROADBAND PER TIPOLOGIA DI CLIENTELA A DICEMBRE 2020


CLIENTI RESIDENZIALI

per classi di velocità commercializzate (%)




CLIENTI AFFARI

per classi di velocità commercializzate (%)



RETE FISSA: ACCESSI PER INFRASTRUTTURA


1.1 RETE FISSA: ACCESSI DIRETTI COMPLESSIVI




Nota: Sono compresi gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA

La situazione in Italia oggi

- il **28,3%** delle famiglie italiane sono ancora offline
- **Gli operatori stanno incontrando forti resistenze** nella realizzazione della tratta terminale della rete (ovvero nel verticale d'edificio)
- Il dato è stato recentemente confermato dall'osservatorio Agcom per il periodo 2014-19



L'importanza dell'infrastruttura



Applicare sistematicamente quanto previsto dalla nuova Guida CEI 306-2 in materia di cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali

Il quadro giuridico



L'impegno del governo

Direttiva EU 61/2014

Diritto alla condivisione dell'uso delle infrastrutture tic



L. n. 164/2014: art. 6 ter, comma 2

(Modifiche al DPR 380/2001 «testo unico dell'edilizia»)



Dlgs n. 33 del 15 febbraio 2016

Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità



Legge Finanziaria 2017: Il piano Industria 4.0

super ammortamento 140% e iper ammortamento 250%
sugli investimenti per la digitalizzazione delle aziende
(dal 2018 impresa 4.0)





L. n. 164/2014: art. 6 ter, comma 2

Modifiche al DPR 380/2001
«testo unico dell'edilizia»

Il D.P.R. 380/2001 – art. 135-bis (comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 207 del 2021)

Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

- 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate **dopo il 1° luglio 2015** devono essere equipaggiati con **un'infrastruttura fisica multiservizio passiva** interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in **fibra ottica** fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il **rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c)**. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

Il D.P.R. 380/2001 – art. 135-bis

(comma così
sostituito dall'art. 5,
comma 1, lettera d),
del d.lgs. n. 207 del
2021)

- 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un **punto di accesso**. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende **il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.**

Il D.P.R. 380/2001 – art. 135-bis (nuovo comma inserito dall'art. 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 207 del 2021)

- 2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata **dopo la data del 1° gennaio 2022**, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato **dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga"**, rilasciata da un **tecnico abilitato** per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle **Guide CEI 306-2**, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. **Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4.** Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al **Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)** ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

Il D.P.R. 380/2001 – art. 135-bis

(comma così
sostituito dall'art. 5,
comma 1, lettera d),
del d.lgs. n. 207 del
2021)

- 3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata **prima del 1° gennaio 2022**, possono beneficiare **ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile**, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.

Le novità introdotte dal DL 207/2021

- L'etichetta diventa obbligatoria (di fatto la dichiarazione di conformità)
- La documentazione sull'impianto multiservizio entra a pieno titolo nella Segnalazione Certificata di agibilità
- I dati sull'impianto multiservizio devono essere consegnati obbligatoriamente al Comune di riferimento che provvede entro 30 giorni alla sua registrazione nel SINFI
- Il criterio di valorizzazione viene esteso anche agli edifici già realizzati purché si dotino dell'impianto multiservizi

I compiti della Pubblica Amministrazione

- L'art. 135 bis del T.U. dell'edilizia introduce un **OBBLIGO** che quindi **DEVE** essere fatto rispettare da chi ha il compito di rilasciare i Permessi di costruire richiesti post 1 luglio 2015
- L'art. 12 del T.U. precisa che «Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e **della disciplina urbanistico-edilizia vigente**» di cui il 135 bis è a pieno titolo parte
- L'art. 13 comma 1 prevede che «Il permesso di costruire è rilasciato **dal dirigente o responsabile dello sportello unico** nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici»
- Le modifiche al 135bis introdotte dal DL 207/2021 attribuiscono al Comune di riferimento la **registrazione degli impianti multiservizio nel SINFI**

Interruzione dei termini del silenzio assenso

Nel caso in cui dagli elaborati allegati alla richiesta **manchi la parte relativa agli spazi installativi e agli impianti previsti dal 135 bis** vale quanto previsto dall' Art 20 comma 4 ovvero:

«Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire **sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario**, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. **La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3**»

DICHIARAZIONE INFRASTRUTTURE DIGITALI
dichiarazione congiunta da allegare alla domanda di istanza edilizia
di nuova costruzione o ristrutturazione
(art. 135-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

OGGETTO: intervento di nuova costruzione/ristrutturazione da realizzare sull'immobile ubicato in via _____ e contraddistinto al catasto al foglio n. _____ mappale n. _____ di proprietà della ditta _____

I sottoscritti:

_____ codice fiscale _____
residente in via _____ n. _____ del
Comune di _____, in qualità di committente,

_____ codice fiscale o partita
IVA _____ con sede in via _____ n. _____ del
Comune di _____ iscritto all'ordine/albo de _____
della Provincia di _____ al n. _____, in qualità di tecnico progettista,

visto l'art. 135-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici" e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A N O

- che l'edificio oggetto di nuova costruzione/ristrutturazione edilizia sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna (1), costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.-

- che l'edificio oggetto di nuova costruzione/ristrutturazione profonda sarà equipaggiato di un punto di accesso (2).-

Li _____

IL COMMITTENTE

IL TECNICO PROGETTISTA

(1) Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.-

(2) Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.-

Dichiarazione
allegata al
modello
semplificato
per le
autorizzazioni
edilizie

L'agibilità

(articolo così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 207 del 2021)

Art. 24 (L) - Agibilità

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati **e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale**, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

(...)

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;

e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

La posizione del Collegio Nazionale del Notariato

Poiché la documentazione sull'impianto multiservizio **entra di diritto nel fascicolo d'edificio** e quindi nelle pratiche di compravendita, il **Collegio Nazionale del Notariato*** nel 2018 ha ribadito per evitare l'insorgere di contenziosi:

1. Che la presenza del requisito tecnico debba essere tenuta presente ai sensi dell'art. 20 del TU **al momento del rilascio del titolo edilizio**
2. Che in caso di irregolarità per carenza di documentazione, sussista l'opportunità di una **adeguata attività di informazione del pubblico ufficiale** verso le parti

*)risposta dell' 11 aprile 2018 al quesito n. 66-2018P

Le responsabilità in capo ai dirigenti della PA

La negligenza del responsabile del procedimento nel far applicare quanto previsto dalla legge è trattata dal **Codice Disciplinare** allegato al CCNL del personale dirigente della PA

L'art. 8 del Codice Disciplinare regolamenta le sanzioni e le procedure disciplinari per coloro che violano gli obblighi disciplinari di cui all'art. 7 secondo la gravità dell'infrazione e delle relative conseguenze e prevede una scala variabile di provvedimenti che vanno **dalla sanzione pecuniaria al licenziamento**

Dichiarazioni mendaci e conseguenze per i progettisti

Art. 20 Comma 13 del Testo Unico

- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

La guida tecnica CEI 306-22 e la nuova 306-2

Per agevolare i progettisti edili e i funzionari della PA preposti al controllo, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha dapprima redatto uno strumento semplificato per favorire l'applicazione di quanto previsto dall' articolo 135-bis, la guida 306-22 e successivamente ha provveduto ad aggiornare la 306-2



COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

L'etichetta obbligatoria

Ai sensi del comma 3 dell'art. 135/bis del T.U., con l'obiettivo di valorizzare gli immobili predisposti alla ricezione a banda larga, il MISE rilascia nel 2017 **l'etichetta volontaria ufficiale** che qualifica l'immobile dotato di impianto multiservizio.



L'impatto dell'etichetta sul valore dell'immobile è stato stimato tra il 2% e il 5%


Le linee guida Agcom del 23 settembre 2001

Adozione delle linee guida di cui alla delibera n. 449/16/cons in materia di accesso alle unità immobiliari ed ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica

Punti qualificanti

- L'infrastruttura relativa ai servizi dati e fonia deve essere gestita da un operatore iscritto al ROC
- Nel caso in cui l'impianto sia di proprietà privata, le fibre necessarie al servizio dati e fonia devono essere cedute al primo operatore che ne faccia richiesta e remunerate in modalità IRU (cessione in uso di lungo periodo) a prezzi di mercato
- L'operatore wholesale che rileva le fibre per dati e fonia le tiene in manutenzione e le mette a disposizione degli erogatori di servizi che ne fanno richiesta con remunerazione sulla base delle tabelle Agcom per il segmento verticale della rete
- L'operatore deve verificare l'esistenza di impianti preesistenti prima di installare i propri e deve evitare la duplicazione e non deve arrecare danno o pregiudizio al proprietario immobiliare

...E la gestione?



Il D.Lgs. 33/2016

Diritti e doveri del condominio in riferimento alla infrastruttura di rete realizzata all'interno all'edificio

CONDOMINIO che realizza l'impianto multiservizio

È equiparato a gestore di infrastruttura (Relazione del Governo al D.Lgs 33/2016)

Ha il **diritto** ad offrire l'accesso ai gestori dei servizi di rete (art. 3 comma 1)
Ha il **dovere** di permettere l'accesso al gestore dei servizi di rete richiesto dagli utenti (art. 3 comma 2)

Ha il **diritto** di ricevere dal gestore dei servizi di rete che utilizza l'impianto un compenso equo e non discriminatorio definito in caso di contenzioso dall'Autorità preposta – AGCOM – (art. 8 commi 1 e 2)

Ha il **diritto di rifiutare l'accesso** ad altri operatori se « *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità* ». (art. 3 comma 4 lettera d)

Per
concludere
Aprile 2022

Piano voucher per l'incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie – Fase 2

Consultazione pubblica

ai sensi del paragrafo 64 e 78, lettera b) degli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

D.1 - Si chiede di esprimere una posizione in merito alla scelta di estendere gli obiettivi dell'intervento, oltre che al solo stimolo della domanda di collegamenti a banda ultralarga, **all'incentivazione del cablaggio verticale degli edifici** e ai servizi di cittadinanza digitale.



Powered by **Pentastudio**

Grazie

Luca Baldin: lbaldin@pentastudio.it